



· COMUNE DI GENOVA ·

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO TRA IL CONDOMINIO DI VIA BOSELLI CIV. 22 E IL MUNICIPIO MEDIO LEVANTE PER L'ADOZIONE DI N° 2 AIUOLE FRONTE LO STESSO CIVICO COMPRENDENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici comunali/municipali situati in via Mascherpa 34 r, Genova,

TRA

II MUNICIPIO MEDIO LEVANTE

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato da Cristina Cassottana, nella sua qualità di Segretario Generale in virtù del decreto sindacale numero 231 del 17.06.2015 ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di dirigente presso la sede suddetta

E

IL CONDOMINIO DEL CIV. 22 DI VIA BOSELLI

rappresentato dal Sig. Giancarlo Bonpensiere e di seguito denominato "Proponente",

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale n.51/2016 ha approvato il "Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani";
- che il Comune di Genova ha approvato con delibera di Giunta n. 270 del 24/11/2016 lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente Patto di collaborazione disciplina una proposta di collaborazione di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento vigente in materia.

L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente :

Munutenzione delle due aiuole fronte il civ. 22 di Via Boselli.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

Il mantenimento di uno stato di pulizia e di igiene dell'aree pubbliche sottoscritte e indicate nella scheda tecnica allegata.

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa; quindi, risultano le seguenti:

Manutenzione delle due aiuole tra cui : Sfalcio erba, pulizia, potatura siepi, pulizia delle aiuole, manutenzione, smaltimento dei materiali di risulta e controllo dell'impianto di irrigazione, segnalazioni di eventuali danneggiamenti o situazioni di pericolo.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio Medio Levante ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento. Pertanto:

Il Municipio si impegna a: far eseguire gli interventi che si rendessero necessari sulle alberature presenti.

Il Proponente si impegna a: A far eseguire gli interventi concordati con l'area tecnica del Municipio e meglio specificati nella parte integrante dell'allegata scheda tecnica.

ART 4. - RESPONSABILITÀ

Il Municipio, e specificatamente il responsabile dell'Area tecnica municipale, fornisce al Proponente informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opereranno per la collaborazione di cui al presente patto, unitamente alle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare, in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori, attraverso la contestuale consegna della documentazione disponibile contenente le relative prescrizioni.

Il Proponente, Sig. Giancarlo Bonpensiere (Amministratore) risulta il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tali prescrizioni e si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

ART. 5 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Il presente Patto di Collaborazione, stipulato tra il Comune di Genova – Municipio Medio Levante e il Sig. Giancarlo Bonpensiere Amministratore del civ. 22 di Via Boselli, regola gli interventi di volontariato attivo svolto gratuitamente da cittadini a tale sodalizio, restando il Municipio stesso del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o di prestazione d'opera attivato dalla P.A.

Durante l'esecuzione degli interventi di volontariato sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti dei volontari che di terzi. A tal fine è necessario che sia tenuta da parte della *Croce Bianca Genovese* una registrazione dei nominativi dei volontari impiegati nell'esecuzione dei lavori, la data e le fasce orarie di impiego. Tali dati dovranno essere forniti, se richiesti, al Municipio stesso.

La copertura assicurativa non è operante per i volontari che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone durante l'esecuzione degli interventi, se causati da imprudenza, negligenza o colpa grave.

ART. 6 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il Comune si impegna a pubblicare il presente atto.

ART. 7 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 8 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e fino alla realizzazione definitiva di quanto pattuito.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

ART. 9 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

20/06/17

Per il Municipio Medio Levante
Il Segretario generale
Cristina Cassottana

Cristina Cassottana

Il Proponente

Carlo V. Borsari
Amministratore

Sig.

[Signature]

Data

20/06/17